

Roma, 4 luglio 2019

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE MAIS ONLUS
TENUTASI GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019 IN SECONDA CONVOCAZIONE
PRESSO LA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE IN PIAZZA MANFREDO FANTI 30, ROMA**

Alle ore 17,30 il Presidente Pietro Carta, constatato che la prima convocazione dell'Assemblea straordinaria è andata deserta, dichiara validamente costituita l'Assemblea straordinaria in seconda convocazione e dichiara aperta la seduta. Sono presenti trenta soci, dieci dei quali per delega (cfr. allegato 1). Il Presidente chiede al Vice Presidente Fabrizio Fortunato di redigere il presente verbale.

L'ordine del giorno, trasmesso il 17 giugno 2019, prevede:

- 1) l'approvazione del nuovo Statuto, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, art. 101, comma 2
- 2) la nomina di un Sindaco supplente.

- 1) Il Presidente dà la parola al Vice Presidente Fabrizio Fortunato, che ringrazia preliminarmente i soci che hanno contribuito alla redazione del nuovo Statuto – con particolare riferimento a Marcello Morelli - e spiega che alcune modifiche statutarie sono state rese necessarie a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, c.d. "Codice del Terzo Settore".

La necessità di adeguare lo Statuto per recepire le modifiche rese obbligatorie dal Decreto Legislativo 2017/117 ha poi indotto il Consiglio di Amministrazione a redigere un nuovo Statuto che contiene anche modifiche non richieste dal Decreto Legislativo 2017/117. La bozza del nuovo Statuto, insieme con il testo dello Statuto attualmente in vigore, è stata inviata ai soci il 17 giugno con la convocazione (cfr. allegati 2 e 3).

Fabrizio Fortunato illustra all'Assemblea le modifiche che sono state apportate, con particolare riferimento a quelle obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo Settore; illustra di seguito la proposta formulata il 29 giugno dal socio Pasquale Castaldo – non presente in Assemblea – di modifica dell'art. 35 (cfr. allegato 4) nel testo sottoposto ai Soci il 17 giugno.

Dopo approfondita discussione, il Presidente mette ai voti la proposta di modifica dello Statuto nella versione trasmessa ai soci il 17 giugno insieme con la convocazione.

L'Assemblea approva all'unanimità il testo proposto, allegato al presente verbale (cfr. allegato 5).

Fabrizio Fortunato informa i soci che si darà ora avvio alla procedura per la registrazione del nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale

MAIS Onlus - Piazza Manfredo Fanti, 30 - 00185 Roma Italy | Tel. e fax +39 067886163 | info@maisonlus.org www.maisonlus.org

Iscrizione Registro Regionale Organizzazioni Volontariato del Lazio n. 407 del 15/07/1997

Codice Fiscale 96206220582 | CCP Mais onlus n. 70076005 | IT78 F030 6909 6061 0000 0002 789



mais onlus
Cod. fisc. 96206220582
IL PRESIDENTE



del Terzo settore, Sezione Organizzazioni di volontariato, ai sensi degli artt. 45 e seguenti del Decreto legislativo 2017/117.

- 2) Il Presidente informa l'Assemblea che è necessario integrare la composizione del Collegio Sindacale con la nomina di un Sindaco supplente. A tal fine, è pervenuta solo la candidatura di Clara Sorangelo. Il Presidente propone all'Assemblea di nominarla Sindaco supplente e l'Assemblea approva all'unanimità.

Alle 18,15, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

IL PRESIDENTE

PIETRO CARTA

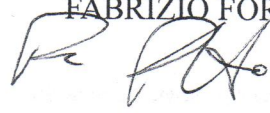

mais onlus

Cod. fisc. 96206220582

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE DEL VERBALE

FABRIZIO FORTUNATO



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere
N. <u>6342</u>
Serie <u>3</u>
Data <u>11/08/2019</u>
REGISTRATO CON EURO 
IL DIRIGENTE 

STATUTO MAIS ONLUS

Costituzione

Art. 1 – È costituita, ai sensi dell'art. 10, punto 8, del d.lgs. 4/12/97 n. 460 (G.U. 2/1/98, n. 1), l'Associazione di Volontariato denominata "Movimento per l'Autosviluppo Internazionale nella Solidarietà – MAIS ONLUS ODV", qui di seguito detta "Associazione", che persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel campo dell'assistenza sociale e dello sviluppo culturale di adulti e minori, delle loro famiglie e delle comunità che vivono all'estero e, in situazioni di emergenza, anche in Italia, in condizioni di svantaggio sociale ed economico.

L'Associazione ha nella propria denominazione la qualifica di ONLUS, che viene inserita in qualsiasi segno distintivo e riportata in ogni comunicazione e manifestazione esterna dell'Associazione.

L'Associazione si conforma alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 460/97 e utilizza la qualifica di ONLUS fino al momento in cui verrà iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito "Codice del Terzo Settore"), nella Sezione Organizzazioni di Volontariato (ODV). Da quel momento, l'Associazione si configura quale Organizzazione di Volontariato ai sensi degli articoli 32 e seguenti del Codice del Terzo Settore nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Dal momento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione dell'Associazione, conseguentemente, diventa "Movimento per l'Autosviluppo Internazionale nella Solidarietà – Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore", in breve "MAIS – ODV".

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Sede

Art. 2 - L'Associazione ha sede nel Comune di Roma.

Durata

Art. 3 - La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà sciogliersi solo per decisione assunta da un'Assemblea appositamente convocata dal Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza prevista dall'art. 24.

Oggetto, finalità e principi

Art. 4 – Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apolitica e apartitica e svolge le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5.1 (lettere i, n, u, v) del Codice del Terzo Settore, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche e di utilità sociale:

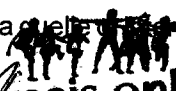
- attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse quelle di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- attività di cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;
- attività di sostegno a distanza finalizzato allo studio e di erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- attività di promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Nel perseguimento delle suddette attività, l'Associazione mira in particolare a:

- realizzare programmi di cooperazione tecnica e volontariato per l'autosviluppo delle popolazioni dei Paesi del terzo mondo;
- assumere tutte le iniziative, anche di carattere formativo, informativo e tecnico, tendenti al raggiungimento delle finalità dell'Associazione stessa;
- operare, attraverso iniziative di educazione allo sviluppo, informazione e sensibilizzazione in Italia e all'estero sui problemi che riguardano il terzo mondo, al fine di diffondere una nuova cultura internazionale della cooperazione e della solidarietà;
- formare i cittadini dei Paesi in via di sviluppo per favorirne l'inserimento nelle realtà locali.

L'Associazione svolge, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle previste

PROV. ROMA
2010/2100
ASSOCIAZIONE
17/08/2010


mais onlus
Cod. Fisc. 96206220582
IL PRESIDENTE

generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri definiti dalla normativa vigente. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea dei soci.

L'Associazione raccoglie fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge attività di sensibilizzazione e informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, avvalendosi di ogni strumento idoneo al raggiungimento degli scopi sociali, inclusi istituti scolastici di ogni ordine e grado, e in particolare della collaborazione con gli Enti locali o con altri Enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione non può effettuare operazioni speculative di qualsiasi tipo e distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse e strumentali.

La struttura dell'Associazione è ispirata ai seguenti principi di democraticità e trasparenza:

- Consiglio di Amministrazione, Tesoriere, Vice Tesoriere, Collegio Sindacale e Collegio dei Probiviri sono eletti esclusivamente dall'Assemblea dei soci;
- sovranità dell'Assemblea;
- non accettazione di soci temporanei.

I membri degli Organi dell'Associazione, i soci e i volontari svolgono le proprie prestazioni a titolo gratuito (salvo il rimborso, nei limiti di legge, delle spese anticipate in nome e per conto dell'Associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di urgenza, dal Presidente - o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente - unitamente al Tesoriere).

Volontari

Art. 5 - Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontari, che non è retribuita in alcun modo, salvi i rimborsi previsti dall'art. 4.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

La richiesta di collaborazione dei volontari che intendono svolgere la propria attività in modo non occasionale è approvata dal Consiglio di Amministrazione.

I volontari sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto, del Codice Etico, degli eventuali regolamenti interni e delle normative in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. A tal fine firmano per consenso e accettazione la "Lettera di incarico per attività di volontariato" e la "Dichiarazione di riservatezza". I volontari sono iscritti nel "Libro dei Volontari", tenuto dal Consiglio di Amministrazione.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente.

Soci

Art. 6 - I soci sono persone fisiche nonché enti, anche stranieri, nel rispetto delle previsioni di legge, che si impegnino alla diffusione e realizzazione delle finalità dell'Associazione e che sostengano un progetto con il pagamento della quota stabilita per il progetto stesso e rivedibile alla scadenza di ogni esercizio finanziario.

Art. 7 - L'ammissione a socio deve essere richiesta dall'interessato mediante apposita domanda scritta rivolta all'Associazione, contenente l'accettazione e l'impegno all'osservanza del presente Statuto, del Codice Etico e degli eventuali regolamenti interni.

Sull'esito della domanda di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione che, nel caso la respinga, ne dà comunicazione scritta all'interessato entro trenta giorni.

Contro la delibera consiliare l'interessato può presentare ricorso entro trenta giorni all'Assemblea dei soci, che decide inappellabilmente.

L'ammissione a socio non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun socio di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta all'Associazione. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

Il nominativo dei soci è riportato nell'apposito "Libro dei soci", tenuto dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

IL PRESIDENTE
Cod. fisc. 96206220582

mais onlus
Cod. fisc. 96206220582
IL PRESIDENTE

I soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee con diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

Art. 9 - La condizione di socio si perde per recesso, radiazione o morte.

Cause di radiazione dei soci sono:

- comportamento ripetutamente scorretto;
 - intervento di gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
 - morosità (decorsi quattro mesi dalla scadenza annuale, senza che il socio abbia saldato la propria quota).
- Il provvedimento di radiazione è annotato nell'apposito "Libro dei soci" ed è comunicato con lettera raccomandata o PEC all'interessato, che può ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea dei soci. In tal caso l'Assemblea dei soci è convocata entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso e deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Nel caso in cui un socio radiato rivesta una carica sociale decade immediatamente da tale carica.

Art. 10 - Le quote sociali sono intrasferibili, sia per atto fra vivi che per eredità.

In caso di recesso, radiazione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione e non è rivalutabile.

Entrate e patrimonio sociale

Art. 11 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali;
- contributi di terzi privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi nazionali ed internazionali;
- elargizioni volontarie da chiunque corrisposte;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali o produttive marginali, ricollegabili all'attività principale;
- rendite provenienti da eventuali attività patrimoniali e dagli interessi maturati sugli eventuali conti correnti e depositi bancari o postali.

Art. 12 - Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- donazioni, lasciti, attribuzioni o successioni.

Art. 13 - Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per l'esclusivo svolgimento dell'attività statutaria.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 - Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento sarà devoluto a favore di associazioni di volontariato similari.

Anno finanziario

Art. 15 - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16 - Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo, che va depositato presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non possono essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma devono essere devoluti in attività, impianti e incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Rendiconti

Art. 17 – Il Consiglio di Amministrazione presenta annualmente all'Assemblea dei soci, entro il 30 aprile, il bilancio dell'esercizio trascorso, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'Associazione e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Collegio Sindacale presenta annualmente all'Assemblea una propria Relazione.

Organi dell'Associazione

Art.18 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- d) il Tesoriere
- e) il Collegio Sindacale
- f) il Collegio dei probiviri
- g) l'Organo di Vigilanza.

Assemblea dei soci

Art. 19 – Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea dei soci almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, e ogni volta che lo ritenga necessario.

L'Assemblea è convocata mediante messaggio di posta elettronica oppure lettera a tutti i soci, anche se sospesi o radiati in attesa della decisione sul ricorso presentato all'Assemblea, nonché mediante affissione della convocazione nell'apposita bacheca nella Sede sociale, almeno dieci giorni prima della convocazione stessa su proposta del Consiglio di Amministrazione (o di almeno due dei suoi membri), del Collegio Sindacale (o di almeno due dei suoi membri), oppure su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci con diritto di voto.

L'avviso di convocazione contiene i seguenti dati:

- giorno, ora e sede della prima convocazione;
- giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione (almeno un giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione);
- argomenti all'ordine del giorno;
- l'elenco dei soci radiati per un qualsiasi motivo. A tale proposito, il primo punto dell'Ordine del giorno riguarderà la trattazione di eventuali ricorsi da parte di soci radiati, onde permettere agli stessi, qualora fossero riammessi, di partecipare con il proprio voto agli altri argomenti all'ordine del giorno, con conseguente variazione del numero dei soci aventi diritto di voto. La trattazione di un eventuale ricorso avviene con le modalità di cui agli artt. 20, 1° e 2° comma, e 21;
- il prospetto contenente la lista degli aspiranti alle cariche nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare circa la nomina di cariche sociali;
- il prospetto per l'eventuale delega del diritto di voto (attribuibile esclusivamente ai soci aventi diritto al voto) nel caso in cui il socio non possa partecipare personalmente all'Assemblea. Ogni socio avente diritto al voto può essere portatore al massimo di tre deleghe. Hanno diritto di voto tutti i soci, a prescindere dalla data di iscrizione nel "Libro dei soci".

I verbali delle riunioni assembleari vanno riportati nel "Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee", tenuto dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 – L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati per delega.

Le decisioni vengono normalmente prese per alzata di mano. Nel caso in cui si tratti di decisioni riguardanti persone fisiche o giuridiche, le votazioni possono avvenire anche per scrutinio segreto.

PROVVISORIO
Sindaco
Sindaco
Sindaco


mais onlus
Cod. fisc. 90206220582
IL PRESIDENTE

Art. 21 - Nelle Assemblee sono approvate le proposte che raccolgono la maggioranza semplice dei voti dei presenti, anche per delega, aventi diritto al voto, salvo quanto è previsto dall'art. 24.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori e i Sindaci non hanno diritto di voto. Non hanno diritto di voto nemmeno i Proviviri quando l'Assemblea debba giudicare su un ricorso nei confronti di una decisione dagli stessi adottata.

Art. 22 - L'Assemblea:

- approva i programmi dell'attività da svolgere;
- approva o rigetta il Bilancio, i Rendiconti, le Relazioni annuali del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- nomina o sostituisce i membri effettivi e supplenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Collegio dei Proviviri, il Tesoriere e, eventualmente, il Vice Tesoriere;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sul ricorso presentato da un aspirante socio, nel caso di rigetto della domanda di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione, o da un socio radiato; la deliberazione dell'Assemblea è inappellabile;
- approva gli eventuali regolamenti dei lavori assembleari.

Art. 23 - L'Assemblea convocata per deliberare su modifiche statutarie è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati per delega.

Art. 24 - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 25 - Le decisioni prese dall'Assemblea impegnano tutti i soci, anche se dissenzienti o assenti.

Consiglio di Amministrazione

Art. 26 - Il Consiglio di Amministrazione è formato da sette membri effettivi e tre supplenti, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci fra i soci stessi, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente.

I tre membri supplenti partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Nel caso di recesso, radiazione o morte di un membro effettivo, il Consiglio di Amministrazione nomina il sostituto tra i membri supplenti.

La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di membro del Collegio Sindacale, del Collegio dei Proviviri o dell'Organo di Vigilanza.

All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio di Amministrazione devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico le cause di ineleggibilità o di decadenza di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

Art. 27 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente, oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso.

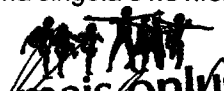
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di almeno quattro membri effettivi e le sue decisioni sono prese a maggioranza dei membri effettivi presenti.

Sono di pertinenza del Consiglio di Amministrazione l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione:

- può delegare parte dei suoi poteri ad altri Organi dell'Associazione, attribuendo limiti di autonomia in materia di pagamenti per acquisto di beni e servizi, trasferimenti di fondi e prelievi per cassa;
- stabilisce l'ammontare delle quote mensili dei singoli progetti;
- correda le deliberazioni delle iniziative sociali con l'indicazione degli stanziamenti necessari e delle relative coperture di spesa;
- esamina le domande di ammissione di nuovi soci e delibera sulla loro ammissione o sul loro rigetto e tiene il relativo "Libro dei soci". Tale incombenza, in caso di urgenza, può essere assolta anche dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, che delibera in tal caso con firma singola e ne riferisce alla successiva riunione del Consiglio di Amministrazione;
- delibera sulla radiazione dei soci;

Stampa illeggibile


mais onlus
Cod. fisc. 96206220582
IL PRESIDENTE

- esamina le richieste di collaborazione di volontari;
- convoca le Assemblee;
- vigila sull'osservanza delle delibere assembleari;
- attribuisce eventuali incarichi particolari;
- redige i documenti di cui all'art. 16 per l'esercizio trascorso;
- emana, modifica e revoca, nell'ambito delle proprie competenze, regolamenti e disposizioni;
- effettua la diffida e, successivamente, la dichiarazione di cessazione dalla carica dei membri del Consiglio di Amministrazione che abbiano totalizzato in un esercizio più di tre assenze ingiustificate alle riunioni dello stesso;
- deferisce al Collegio dei Probiviri i soci in caso di condotta ripetutamente scorretta;
- nomina i tre membri dell'Organo di Vigilanza;
- decide sulla sistemazione dei locali adibiti all'attività sociale;
- vigila sul buon andamento delle attività sociali.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono riportati nel "Libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione", tenuto dal Consiglio stesso.

Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art. 28 - I compiti del Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente) sono principalmente quelli di:

- rappresentare l'Organizzazione di fronte ai terzi o in giudizio;
- compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e, in particolare: aprire conti correnti e depositi bancari e postali e operare sugli stessi, compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie, eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze, effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;
- assumere decisioni nei limiti di autonomia delegategli dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell' art. 27
- provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci;
- assumere in caso di urgenza decisioni, anche di spesa, che spetterebbero al Consiglio di Amministrazione, salvo convocare al più presto una successiva riunione del Consiglio stesso per la ratifica delle decisioni assunte.

Tesoriere

Art. 29 - Il Tesoriere, eletto dall'Assemblea fra i soci, dura in carica un anno e:

- tiene ordinata contabilità e redige un Rendiconto annuo consuntivo proponendolo al Consiglio di Amministrazione;
- provvede agli incassi e pagamenti per conto dell'Associazione, predisponendo e firmando i necessari impegni e quietanze liberatorie con firma congiunta con il Presidente o il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In assenza o impedimento del Tesoriere, le sue funzioni e le sue deleghe sono esercitate dal Vice Tesoriere, se nominato.

Collegio Sindacale

Art. 30 - I membri del Collegio Sindacale sono eletti dall'Assemblea in numero di tre, più due membri supplenti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I membri eletti devono avere i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

Il Collegio Sindacale nomina, al proprio interno, il Presidente, che non può essere nominato in tale carica per più di due mandati consecutivi.

Nel caso di recesso, radiazione o morte di un membro effettivo, il Collegio Sindacale nomina il sostituto tra i membri supplenti.

La carica di membro del Collegio Sindacale è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Probiviri o dell'Organo di Vigilanza.

All'atto dell'accettazione della carica i membri del Collegio Sindacale devono dichiarare, sotto

mais onlus
Cod. fisc. 96206220582
IL PRESIDENTE

responsabilità, che non sussistono a loro carico le cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile.

Art. 31 – I compiti del Collegio Sindacale sono principalmente quelli di:

- partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto;
- verificare la legittimità e la correttezza delle operazioni del Consiglio di Amministrazione e dei suoi membri;
- verificare periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili con conseguente redazione di apposito verbale;
- verificare i Rendiconti consuntivi annuali di cui all'art. 17 prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redigere la Relazione annuale al Rendiconto consuntivo di cui all'art. 17 e presentarla all'Assemblea;
- convocare l'Assemblea qualora il Consiglio di Amministrazione non possa farlo, oppure in caso di recesso o impossibilità del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso.

I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale sono riportati nel "Libro delle riunioni del Collegio Sindacale", tenuto dal Collegio stesso.

Collegio dei Probiviri

Art. 32 - I Probiviri sono eletti dall'Assemblea in un numero di tre, più un supplente, durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Nel caso di recesso, radiazione o morte di un Proboviro effettivo, subentra il Proboviro supplente.

La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o dell'Organo di Vigilanza.

Art. 33 - Compiti del Collegio dei Probiviri:

- decisione, entro trenta giorni dal ricevimento, dei ricorsi presentati dai soci. Il lodo arbitrale è inappellabile;
- decisione urgente sulla radiazione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio di Amministrazione. La decisione è appellabile all'Assemblea dei soci nel corso della prima adunanza utile, anche in concomitanza di un'Assemblea straordinaria. Nel frattempo il socio è sospeso da tutti i diritti.

I verbali delle riunioni del Collegio dei Probiviri sono riportati nel "Libro delle riunioni del Collegio dei Probiviri", tenuto dal Collegio stesso.

Organo di Vigilanza

Art. 34 – L'Organo di Vigilanza è composto di tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, che non fanno parte degli altri Organi dell'Associazione né svolgano alcuna attività retribuita per l'Associazione stessa.

Art. 35 – L'Organo di Vigilanza garantisce il rispetto delle norme e dei principi espressi nel Codice Etico e vigila sull'applicazione dello stesso.

L'Organo di Vigilanza è dotato di una casella di posta elettronica, pubblicata sul sito dell'Associazione e destinata a ricevere segnalazioni anche in forma anonima.

Si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno ogni sei mesi oppure quando circostanze particolari lo richiedano. Fa comunque carico ai membri dell'Organo di Vigilanza, anche disgiuntamente, il controllo costante di eventuali segnalazioni comunque pervenute all'Associazione e la richiesta al Presidente di convocazione al di fuori delle riunioni periodiche.

Può essere invitato ad assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, quando all'ordine del giorno vi siano argomenti di suo interesse, quali, ad esempio, l'instaurazione di un nuovo rapporto di collaborazione con l'Associazione a titolo sia oneroso che gratuito.

In occasione delle proprie riunioni l'Organo di Vigilanza verifica:

- che tutte le attività dell'Organizzazione siano svolte esclusivamente dalle persone con le quali risulta instaurato un rapporto di collaborazione, verificabile dal Registro dei Volontari conservato presso la Sede dell'Associazione;
- l'esistenza di eventuali segnalazioni comunque pervenute a carico di collaboratori dell'Associazione.

Prima delle riunioni l'Organo di Vigilanza informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e chiede la presenza delle persone (membri degli Organi sociali, responsabili dei progetti, impiegati) ritenute necessarie a svolgere le proprie verifiche.

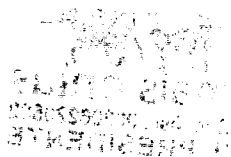
L'oggetto e l'esito delle verifiche effettuate sono riportati su verbali firmati dai partecipanti alle verifiche e contenuti nell'apposito "Registro delle Riunioni dell'Organo di Vigilanza", tenuto dall'Organo stesso.

L'Organo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione l'esito delle proprie verifiche e, nel caso di violazioni del Codice Etico, propone, eventualmente, l'applicazione di adeguate misure. Queste vanno dalla risoluzione del rapporto di collaborazione all'adozione, se del caso, di iniziative di rilevanza civile o penale.

Disposizioni generali

36 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile.


mais onlus
Cod. fisc. 96206220582
IL PRESIDENTE


ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO CENTRALE
REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI
E DELLE FONDAZIONI
DEL TERZO SETTORE